



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2797 del 12/9/2006

Oggetto: Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale: “*Legge regionale 13 agosto 2004, n.15: Valutazione di impatto ambientale applicata alla materia del commercio. Circolare interpretativa.*”

L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali, Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e le Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 13 agosto 2004, 15, recante le “*Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto*” (di seguito definita “*legge regionale*”), la Regione ha dato avvio ad una rinnovata fase di programmazione commerciale relativa al commercio in sede fissa su area privata.

L'articolo 18, comma 7 della legge regionale assoggetta, come noto, a valutazione di impatto ambientale (VIA) tutte le grandi strutture di vendita (ossia strutture singole e centri commerciali, come definiti all'articolo 9) ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000.

Il comma 9 del medesimo articolo 18 stabilisce, altresì, che alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*) della legge regionale 26 marzo 1999, n.10 recante la “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*”.

Le disposizioni testé richiamate assoggettano i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati ivi indicati, qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi (lettera *d*)) oppure qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento (lettera *e*)); secondo detta disposizione, la procedura di VIA si applica qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la suddetta percentuale.

Da ultimo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale, la competenza relativa alla procedura di Via applicata alle grandi strutture di vendita e parchi commerciali è stata attribuita alle Province nell'ipotesi in cui la localizzazione interessi il territorio di una sola Provincia e non presenti impatti interregionali o transfrontalieri, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale n.10 del 1999.

Ciò premesso dal punto di vista normativo, al fine di superare talune problematiche interpretative sorte nel corso dell'istruttoria delle domande di autorizzazione commerciale relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, nonché al fine di fornire alle Province un criterio interpretativo uniforme della normativa regionale si rende ora necessario fissare, d'intesa con le Province stesse, alcuni indirizzi in ordine all'individuazione delle fattispecie alle quali si applica la predetta procedura di valutazione di impatto ambientale, riferita alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali.

In data 23 marzo 2006, presso la sede della Direzione Commercio ha avuto luogo un incontro con i rappresentanti tecnici delle Amministrazioni provinciali del Veneto, al fine di concordare i profili di indirizzo utili alla soluzione delle problematiche di maggior rilievo connesse all'applicazione della procedura di VIA alla materia del commercio.

Sulla base di quanto emerso nel predetto incontro organizzato con le amministrazioni provinciali del Veneto nonché con la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, la Direzione regionale Commercio ha predisposto una bozza di lavoro, trasmessa successivamente alle medesime Province che ne hanno sostanzialmente condiviso il contenuto.

Per quanto concerne in particolare i parchi commerciali, in considerazione del rilevante impatto ambientale delle singole strutture che ne costituiscono parte integrante ed alla luce dei recenti indirizzi della giurisprudenza amministrativa e comunitaria, maggiormente sensibili al profilo della tutela ambientale, si è provveduto all'elaborazione di un criterio di indirizzo che prevede l'applicabilità della procedura di VIA anche con riferimento alle fattispecie di modifica della ripartizione interna della superficie di vendita del parco commerciale che abbia quale effetto il superamento, da parte delle singole strutture inserite all'interno del parco medesimo, delle dimensioni per le quali la legge regionale stabilisce il giudizio di compatibilità ambientale.

Tale criterio, utile ai fini dell'applicazione della procedura di VIA espressamente richiamata all'articolo 18, comma 7 della legge regionale, risulta altresì applicabile anche nell'ipotesi di procedura di verifica di impatto ambientale, prevista dall'articolo 18, comma 8, della legge regionale.

Trattasi, quindi, di approvare la circolare di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento, da portare a conoscenza di tutti i Comuni del Veneto nonché a tutti i soggetti pubblici ed organizzazioni di categoria interessate.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la legge regionale 26 marzo 1999, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.15 ed in particolare gli articoli 18, commi 7, 8, 9 e 39 commi 2,3 e 4;
- VISTO il parere favorevole della Direzione regionale Affari Legislativi n.411363/40.03 del 7 luglio 2006, acquisito agli atti;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata circolare del Presidente della Giunta regionale: "*Legge regionale 13 agosto 2004, n.15: Valutazione di impatto ambientale applicata alla materia del commercio. Circolare interpretativa.*"

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

D:\g\md\d\mgr circolare via

Legge regionale 13 agosto 2004, n.15. Valutazione di impatto ambientale applicata alla materia del commercio. Circolare interpretativa n.1 del 13/9/2006

Ai Signori Sindaci
dei Comuni del Veneto

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Province del Veneto

All'ANCI Veneto

All'Unione Province del Veneto

All'UNCEM

All'Unione regionale delle camere di commercio
industria artigianato e agricoltura del Veneto

All'Unione regionale veneta commercio turismo e
servizi

Alla Confesercenti
Confederazione italiana esercenti
Attività commerciali, turistiche e dei servizi Comitato
regionale Veneto

Alla FAID Federdistribuzione
Federazione associazioni imprese distribuzione

Alla Federcom
Federazione commercio associato moderno

Alla Confcooperative
Unione regionale veneta della cooperazione

Alla Lega nazionale cooperative e mutue
Comitato regionale Veneto

Alla C.G.I.L. - FILCAMS
Confederazione generale italiana del lavoro
Segreteria regionale del Veneto

Alla CISL - FISASCAT
Confederazione italiana sindacati lavoratori
Segreteria regionale del Veneto

Alla UIL - UILTucs
Unione italiana del lavoro
Segreteria regionale del Veneto

Alla CISAL - Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori
Unione regionale del Veneto

Alle Associazioni dei consumatori del Veneto

LORO SEDI

L'articolo 18, comma 7 della legge regionale 13/8/2004, n.15, recante le “*Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto*”, (di seguito definita legge regionale) assoggetta, come noto, a valutazione di impatto ambientale (VIA) le grandi strutture di vendita (in forma di struttura singola e di centro commerciale) ed i parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8000.

Il comma 9 del medesimo articolo 18 stabilisce, altresì, che alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*) della legge regionale 26/3/1999, n.10 recante la “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*”.

Le disposizioni da ultimo richiamate assoggettano i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli allegati ivi indicati, qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste negli allegati medesimi (lettera *d*)) oppure qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di dimensioni originarie superiore al venticinque per cento (lettera *e*)); ai sensi della citata disposizione, la procedura di VIA si applica altresì nel caso in cui il superamento della predetta percentuale avvenga attraverso la sommatoria di successivi incrementi.

Ciò premesso, si rende ora necessario fornire alcuni criteri interpretativi in ordine all'individuazione delle fattispecie alle quali si applica la predetta procedura di valutazione di impatto ambientale, con riferimento alle grandi strutture di vendita ed ai parchi commerciali sia esistenti, cioè già autorizzati sotto il profilo commerciale, che di nuova costituzione.

Preliminarmente è bene richiamare l'attenzione sul fatto che la normativa ambientale applicata al settore del commercio, al fine di determinare la soglia oltre la quale è richiesta la valutazione di impatto ambientale o la procedura di verifica, assume a parametro di riferimento la superficie di vendita.

Dall'esame delle norme regionali sopra citate si ricava che le fattispecie alle quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale sono individuate come segue:

- 1) Nuove aperture e trasferimenti di grandi strutture di vendita e di parchi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 8.000.
Sono equiparate alle nuove aperture le trasformazioni di tipologia della struttura di vendita con superficie superiore a mq 8000, le quali comportino un incremento della capacità produttiva superiore al 25%

- 2) Ampliamenti di grandi strutture di vendita – anche ubicate all'interno di un parco commerciale - e parchi commerciali che comportino il superamento del limite di mq. 8000 di superficie di vendita.
In caso di ampliamento del parco commerciale, la VIA è riferita all'intero parco.

- 3) Ampliamenti superiori al 25% delle dimensioni originarie di grandi strutture di vendita - anche ubicate all'interno di un parco commerciale - e parchi commerciali con superficie superiore a mq. 8.000. La percentuale del 25% delle dimensioni originarie può essere superata anche mediante la sommatoria di più interventi.
In caso di ampliamento del parco commerciale, la VIA è riferita all'intero parco commerciale.

PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)

L'art.18, comma 8 della legge regionale assoggetta a procedura di verifica prevista dall'art.7 della legge regionale n.10 del 1999 le grandi strutture – anche ubicate all'interno di un parco commerciale - ed i parchi commerciali con superficie di vendita compresa fra 4000 mq e 8000 mq qualora le suddette strutture siano annesse o collegate a pubblici esercizi, attività artigianali o di intrattenimento, con esclusione delle fattispecie di ampliamento in misura inferiore al 10% della superficie di vendita originaria.

La procedura di verifica è riferita alla grande struttura o al parco commerciale nel suo insieme.

Per quanto concerne la nozione di annessione o collegamento delle strutture di vendita a pubblici esercizi, attività artigianali o di intrattenimento, si ribadisce quanto già evidenziato al punto 3.3.5 della circolare regionale n.4 del 5.9.2005, ossia che l'assoggettamento alla procedura di verifica è necessaria solamente se le attività di intrattenimento, di somministrazione di alimenti e artigianali sono annesse o collegate all'esercizio commerciale, cioè non integrate al loro interno.

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan